

(A22.4)

5/5

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'anno 2021, il giorno del mese di, avanti il dott. della Organizzazione Sindacale aderente al, nella qualità di Conciliatore, sono comparsi:

l'Avv. Giuseppe Di Stefano, nato a Palermo il _____, n.q. di Presidente del CdA e legale rapp.te pro tempore della SAS – SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., cod. fisc. e P. Iva 04567910825, con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35, assistito dall'Avv. Giuseppe Cusumano,

e

il sig. Sciortino Antonino, nato a Montreal (Canada) il 18 novembre 1971, residente a Cattolica Eraclea, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, cod. fisc. SCRNNN71S18Z401W assistito dall'Avv. Adele Cremona, i quali

PREMESSO

- con ricorso depositato il 27 giugno 2011 avanti il Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro - n. R.G.2293/2011, il signor Sciortino esponeva di avere sottoscritto con la Temporary spa, Agenzia per il lavoro, contratto di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato per tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, per essere utilizzato presso la Multiservizi spa con mansioni di operatore tecnico addetto alla sanificazione e assistenza, con inquadramento al VI livello del CCNL Terziario. Alla scadenza del termine apposto al contratto, cessava di prestare la propria attività lavorativa. Riferiva di avere impugnato, in data 12 gennaio 2011, ex art. 32 della legge 183/2010, il termine apposto al contratto, chiedendo la riassunzione in servizio presso la società utilizzatrice Multiservizi spa, assumendo l'irregolarità del contratto di somministrazione per la mancata specificazione nel contratto di lavoro della ragioni giustificative del ricorso al contratto di somministrazione e, in ogni caso, la nullità della clausola di apposizione del termine ritenendo che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D. Lgs. N. 368/2001 fossero genericamente indicate con un

richiamo sic et simpliciter alle norme di legge e, in ogni caso, che le stesse non risulterebbero da atto scritto;

- con memoria del 3 gennaio 2013 si costituiva in giudizio la società Multiservizi spa in liquidazione, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento, chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate in ricorso e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio la Temporary spa perché garantisse la società utilizzatrice da ogni possibile conseguenza negativa dipendente dalla denegata ipotesi di accoglimento di tutte o alcune delle domande del ricorrente;
- con ordinanza del 27 marzo 2013 il Tribunale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia, cui in data 12 aprile 2013 è stato notificato atto di integrazione del contraddittorio (all.1 fasc. primo grado), con allegati la predetta ordinanza, i verbali di udienza del 16 gennaio 2012 e del 27 marzo 2013, ricorso ex art. 414 cpc e la memoria di costituzione e risposta con chiamata in garanzia della Multiservizi spa in liquidazione;
- con memoria del 28 maggio 2013 si costituiva la SAS s.c.p.a., affermando di essere una società interamente partecipata dalla Regione Siciliana, operante secondo le modalità dell'in house providing, mediante la stipula di convenzioni quadro e contratti di servizio da stipulare in via esclusiva con i propri soci che costituiscono gli unici committenti della società (all. 2 fascicolo primo grado); contestava tutto quanto dedotto in ricorso, eccependo l'insussistenza del diritto del ricorrente ad essere riassunto presso la Multiservizi s.p.a. in liquidazione e presso la SAS s.c.p.a., attesa la natura sostanzialmente pubblica delle due società; l'insussistenza del diritto alla riassunzione presso la SAS s.c.p.a. non sussistendo alcuna norma che obblighi la medesima SAS s.c.p.a. ad assumere il personale della Multiservizi s.p.a.; l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., in virtù dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003, non essendosi verificata alcuna ipotesi di trasferimento di azienda; l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni e, in

- ogni caso, il difetto di legittimazione della SAS s.c.p.a. avverso tale domanda, atteso che non era a lei riconducibile alcun comportamento che avesse potuto violare l'art. 2043 c.c.;
- con la sentenza resa in data 26 marzo 2014, n. 594/14, il Giudice del lavoro del tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso presentato dal signor Sciortino, dichiarando l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Sciortino Antonino e SAS s.c.p.a. con decorrenza giuridica dalla data della pronuncia e per l'effetto ha condannato la predetta società a riammetterlo immediatamente in servizio e a corrispondere allo stesso una indennità omnicomprensiva pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
 - avverso detta sentenza, con atto iscritto al n. R.G 666/2014 proponeva appello la SAS s.c.p.a., lamentando: 1) che il primo Giudice non aveva considerato la natura pubblicistica della società e l'applicabilità dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18, comma 2 bis, D.L. 25.06.2008 n. 112, conv. in legge n. 133/2008; 2) la violazione dell'art. 20, comma 6, della L.R. n. 11/2010, e della l.r. 25/2008; 3) l'erroneo riconoscimento che tra la Multiservizi s.p.a. e la SAS si fosse verificato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 4) l'erroneità della condanna a pagare l'indennità omnicomprensiva dell'ultima retribuzione globale di fatto";
 - la SAS chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte in primo grado dal signor Sciortino;
 - con memoria difensiva del si costituiva in giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo il sig. Sciortino Antonino, evidenziando la correttezza della pronuncia *ex adverso* impugnata e contestando gli assunti avversari, sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto;
 - con sentenza n. 494/2016, resa addì 21 aprile 2016, la Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro, accoglieva l'appello principale proposto dalla SAS s.c.p.a. e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado dal sig. Sciortino Antonino, compensando tra le parti le spese di lite;

- con atto notificato in data 11 novembre 2016 iscritto al n. R.G. 25854/2016 il signor Sciortino Antonino proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 494/2016 resa dalla Corte di Appello di Palermo addì 21 aprile 2016, eccependo:

“I. Violazione del principio dell’efficacia riflessa per mancata applicazione nei confronti del ricorrente delle statuizioni formatesi in giudizi relativi ad altri soggetti ex art. 360 n. 5 con conseguente erronea applicazione dell’art. 18 c. 2 bis D.L. 112/2008 e dell’art. 36 del D.Lgs 165/2001 stante che Multiservizi e SAS per precedenti statuizioni passate in giudicato non sono società in house e sono società a cui si applicano le norme di diritto privato; II. Errore in procedendo nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 stante che la motivazione della sentenza impugnata è inidonea ad evidenziare la ratio della decisione in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 cpc; III. Errore in procedendo nella fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 cpc per essere la motivazione radicalmente inidonea a lasciar comprendere il procedimento logico giuridico della decisione adottata dalla Corte e quindi per mancata applicazione della norma denunciata; IV. Falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 sotto l’aspetto che la Corte ha applicato il comma 2 bis dell’art. 18 del Decreto Legge 112/2008 erroneamente ritenendo che la Multiservizi svolgesse attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; V. Falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 sotto l’aspetto che la Corte ha applicato il comma 2 bis dell’art. 18 del Decreto Legge 112/2008 erroneamente ritenendo che la norma disponesse che dovessero essere inserite nel conto economico le funzioni svolte e non la società cioè la Multiservizi; VI. Violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto il giudice ad applicare l’art. 27 del D.Lgs 276/2003 e quindi disporre la conversione del rapporto di lavoro in indeterminato con la Multiservizi e dunque con la SAS dal 1° giorno del primo rapporto di lavoro e quindi dal 19.12.2009; VII. Falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 per non avere la Corte territoriale annullato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva applicato in modo errato l'art. 1 al comma 13 della legge 92/2012 e quindi omettendo di statuire che il rapporto di lavoro del ricorrente decorreva dal 19.12.2009; VIII. Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 per non essersi la Corte territoriale pronunciata e quindi ha violato l'art. 112 c.p.c. sulla domanda che il rapporto di lavoro del ricorrente decorreva dal 19.12.2009; IX. Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 per avere male applicato l'art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 per avere motivato il rigetto dell'appello del sig. Di Caro su un erroneo presupposto e quindi per non avere applicato l'art. 27 del Decreto Legge 276 del 2003; X. Errore in procedendo ex art. 360 n. 4 nella parte in cui la Corte di Appello di Palermo avendo applicato il comma 2 bis dell'art. 118 del D.L. 112/2008 non ha preso in esame l'appello proposto dalla sig. Di Caro con cui chiedeva la decorrenza del rapporto di lavoro dal primo contratto stipulato il 19.12.2009 e quindi non ha preso in esame e non ha applicato l'art. 1 comma 13 della legge 92/2012; XI. Falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con riferimento all'art. 27 del D.Lgs. 276/2003 sotto il profilo che la Corte di Appello di Palermo avrebbe dovuto – nella sua vigenza – accogliere la domanda del signor Sciortino Antonino e non rigettarla e conseguentemente dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro dalla stipula del primo contratto di somministrazione avvenuta in data 15 settembre 2009.; XII. Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 per non avere la Corte rigettato l'appello avversario nella parte in cui la SAS chiedeva la riforma ritenendo che non si era configurato il trasferimento di azienda e che non andava applicato l'art. 2112 c.c. laddove invece per giurisprudenza di cassazione consolidata si è configurato il trasferimento di azienda e si applica l'art. 2112 cc così configurandosi la violazione dell'art. 112 cpc”;

- si costituiva in giudizio la SAS s.c.p.a. con controricorso notificato in data 20 dicembre 2016, con il quale contestava analiticamente gli assunti avversari,

chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di inammissibilità dello stesso per violazione del principio di autosufficienza;

- con sentenza n. 5390/2018, pubblicata in data 07/03/2018 la Suprema Corte accoglieva il terzo motivo del ricorso promosso dal signor Sciortino Antonino, e dichiarando assorbiti gli altri e, conseguentemente, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione;

- con ricorso per riassunzione il signor Sciortino ha chiesto che la Corte faccia applicazione dei principi affermati dalla stessa in analoghi giudizi riconoscendo la errata applicazione dell'art. 18, comma 2 bis, d.l. 112/2008, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta conversione del rapporto di lavoro del ricorrente con la Multiservizi per non sussistere il divieto di assunzione previsto dall'art. 36, secondo comma, d.lgs. 165/2001, con la conseguenza che, essendosi verificato un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la SAS ex art. 2112 c.c., il ricorrente è passato dalla cedente alla cessionaria; dunque confermare la sentenza del Tribunale di Agrigento, con condanna alla refusione delle spese di lite a carico di Multiservizi e Sas in solido;

- con memoria del 7 gennaio 2019, si costituiva nel giudizio riassunto la SAS s.c.p.a., contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande tutte spiegate da parte ricorrente, nonché la conferma della sentenza n. 666/2014 della Corte di Appello di Palermo sopra citata;

- la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 594/2014 resa dal Tribunale di Agrigento, rigettava il ricorso di primo grado promosso dal sig. Sciortino Antonino dichiarando compensate le spese di tutti gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza il sig. Sciortino Antonino proponeva ricorso per Cassazione, iscritto al n. R.G. 23619/2019, fondato sui seguenti motivi: *"I. Error in iudicando - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all'art. 18 L. 112/2008 comma 2 bis ora abrogato e all'art. 27 del D.Lgs. 276/2003 e art. 2112 c.c.; II. Error in iudicando -*

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all'art. 2909 c.c. e 2697 c.c.; III. Error in iudicando - Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all'art. 18 comma 2 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 per avere la Corte territoriale applicato erroneamente la norma già abrogata alla data della decisione della causa per come anche affermato da un recentissimo orientamento espresso dalla cassazione; IV. Error in iudicando - Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all'art. 18 comma 2 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 in combinato disposto con l'art. 12 delle Preleggi;

- si costituiva in giudizio la SAS s.c.p.a. a mezzo dello scrivente procuratore Giuseppe Cusumano per chiedere il rigetto del ricorso.

Tutto ciò premesso, le parti sono addivenute nella determinazione di comporre bonariamente la controversia giudiziaria attualmente pendente al fine di evitare l'alea del giudizio e pertanto si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il sig. Sciortino Antonino, al fine di evitare l'alea del giudizio, a titolo transattivo e a chiusura definitiva della controversia insorta, propone alla società SAS s.c.p.a., che accetta, la formalizzazione del Contratto di lavoro a tempo indeterminato con livello contrattuale "A – Operatore", posizione economica "A1" del vigente C.C.R.L. del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016-2018, corrispondente al livello "VI" del CCNL terziario e Commercio; espletterà la propria attività lavorativa con mansioni di "Operario Generico Ausiliario Addetto al Supporto dei Servizi Socio Assistenziali";
3. il superiore contratto di lavoro a tempo indeterminato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;
4. con la sottoscrizione del presente accordo il sig. Sciortino Antonino rinuncia agli atti del giudizio pendente, iscritto al n. R.G. 23619/2019 della Corte di

Cassazione, alle domande in esso proposte, alla relativa azione e, in generale, ad ogni richiesta creditoria/risarcitoria comunque correlata, connessa all'intervenuta stabilizzazione della medesima;

5. La rinuncia presso la Corte di Cassazione sarà depositata solertemente, a cura e onere dello stesso signor Antonino Sciortino, che ne assume su di sé ogni onere e costo.

6. Le spese legali andranno integralmente compensate tra le parti e allo scopo gli avvocati Adele Cremona e Giuseppe Cusumano, firmano la presente per rinuncia al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge Professionale;

7. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo definiscono ogni pendenza relativamente al giudizio iscritto al n. R.G. 23619/2019 e che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa, dovendosi ogni e qualunque controversia ritenere definitivamente transatta.

Palermo,

L.C.S.

Antonino Sciortino

SAS s.c.p.a.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

Avv. Adele Cremona

Avv. Giuseppe Cusumano